



COMUNE DI FRASSO TELESINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

Cap. 82030 - Frasso Telesino (Bn)
Via San Rocco n.1

Cap. 82030 – tel. 0824/973024 – fax/973025

ORDINANZA N. 28 del 12.10.2020

Oggetto: DIVIETI E PRESCRIZIONI COMPORTAMENTALI PER I PROPRIETARI DI CANI. Tutela dell'igiene e del decoro delle strade e dei luoghi pubblici dalle deiezioni canine nonché dell'incolumità pubblica dall' aggressione e dal malgoverno dei cani.

I L SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione intende proseguire con le iniziative poste in essere per il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale focalizzando l'attenzione alle problematiche connesse al randagismo canino, con riferimento alle implicanze di carattere sociale (cani mordaci ed aggressivi) ed igienico-sanitarie;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute dalla cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici, nonché dalla presenza di cani condotti senza guinzaglio e in particolare per le ripercussioni sulle fasce più esposte: bambini ed anziani, data la presenza in detti luoghi di deiezioni canine, abbandonate dai proprietari noncuranti dell'obbligo di raccogliercle e smaltirle con mezzi adatti;

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni soprattutto da parte dei frequentatori degli spazi pubblici, ed in particolare per le ripercussioni sulle fasce più esposte: bambini ed anziani, data la presenza in detti luoghi di deiezioni canine, abbandonate dai proprietari non curanti dell'obbligo di raccogliercle e smaltirle con mezzi adatti;

VISTA la necessità di disciplinare tali comportamenti, intervenendo con un provvedimento atto a prevenirli e/o reprimerli, al fine di salvaguardare la salubrità dell'ambiente, il decoro del centro urbano di Frasso Telesino, la sicurezza delle persone, nonché al contempo assicurare il dovuto strumento sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

RITENUTO, doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini e aree verdi pubbliche;

CONSIDERATO che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro ed essere irrispettosi per le persone altrui, possono essere causa di potenziali pericoli di natura igienico/sanitaria e contro l'incolumità dei cittadini a seguito di eventuali aggressioni, con particolare riferimento alle fasce più esposte quali bambini, ipovedenti e anziani frequentatori delle aree pubbliche anzidette;

ATTESA la necessità della tutela dell'incolumità pubblica a causa del verificarsi di potenziali episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

RITENUTO necessario, fatte salve le norme regionali e nazionali che disciplinano la materia, richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta per la conduzione dei cani nei luoghi pubblici ed in quelli aperti al pubblico che garantiscano al tempo stesso la tutela dell'ambiente, la pulizia e l'igiene dei luoghi, l'incolumità delle persone, il benessere dei cani, il diritto dei proprietari di avere con sé il proprio animale e la pacifica convivenza tra cittadini;

RITENUTO altresì necessario prevenire la diffusione di eventuali malattie conseguenti al contatto anche accidentale tra le persone, in particolare bambini, e le deiezioni canine;



COMUNE DI FRASSO TELESINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

Cap. 82030 - Frasso Telesino (Bn)

Via San Rocco n.1

Cap. 82030 – tel. 0824/973024 – fax/973025

PRESO ATTO della necessità di adottare un provvedimento che oltre a tutelare l'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, assicuri anche il decoro e l'igiene nel Comune di Frasso Telesino;

CONSIDERATO che il proprietario/detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dallo stesso e che il cane deve essere affidato dal proprietario o detentore solo a persone in grado di gestirlo correttamente;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. del 27/07/1934, n° 1256, e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n° 320 del 08/02/1954;

VISTA la Legge 14/08/1991, n° 281, concernente "Legge Quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo " ;

VISTI in particolare gli articoli 2 e 3 della predetta legge n° 281/91, concernenti, rispettivamente, l'obbligo di tatuare i cani e l'istituzione dell'anagrafe canina;

VISTA l'articolo 32 della Legge 23/12/1978, n° 833 ;

VISTO l'art. 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 06/02/2003 il quale prevede l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina, da effettuare da parte del proprietario o del detentore di cani ;

VISTO, inoltre, l'art. 4, comma 1, lett. a) del predetto Accordo, il quale ha previsto a decorrere dal 01/01/2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani :

VISTA la Legge Regionale n° 25/83 ;

VISTA la Legge Regionale n° 16/01 ;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;

VISTA l'ordinanza del 06/08/2008 del Ministero della Salute ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina";

RITENUTO che, per favorire la formazione di una coscienza igienico-sanitaria ed ecologica sullo specifico problema dei corretti rapporti uomo/animali/ambiente nei cittadini in genere e nei possessori di cani, in particolare, occorrono precise indicazioni in proposito;

ORDINA

dalla data della presente Ordinanza, ai proprietari e/o detentori di cani, al fine della salvaguardia dell'igiene e salute pubblica, di rispettare i seguenti obblighi, divieti e prescrizioni comportamentali:

1. di condurre al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1.50 e con idonea museruola i cani di grossa taglia, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, mentre i cani di piccola taglia solo al guinzaglio, nelle pubbliche strade ed in ogni altro luogo aperto al pubblico;
2. di rimuovere a mezzo paletta e sacchetto le deiezioni prodotte dal cane, che devono essere depositate nei cassonetti appositamente predisposti.
E' vietato abbandonare in spazi pubblici o di uso pubblico, strade, piazze, marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, attraversamenti stradali, accessi alle abitazioni, spazi prospicienti i negozi ed i giardini pubblici, gli accessi alle abitazioni, i giardini e aree verdi pubbliche, ecc. le deiezioni depositate dai cani durante le loro passeggiate.



COMUNE DI FRASSO TELESINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

Cap. 82030 - Frasso Telesino (Bn)

Via San Rocco n.1

Cap. 82030 – tel. 0824/973024 – fax/973025

3. E' fatto obbligo di portare con sé, al fine del rispetto dell'obbligo di raccolta delle deiezioni dei cani di proprietà, strumenti quali paletta e/o sacchetto idoneo all'asportazione, che dovranno essere esibiti su richiesta da parte dei soggetti incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.
Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato negli appositi contenitori appositamente predisposti e opportunamente segnalati con segnaletica verticale;
4. di provvedere alla identificazione e alla registrazione dei cani, per il tramite dei veterinari pubblici competenti o per il tramite di veterinari liberi professionisti abilitati, questi ultimi provvederanno a redigere la scheda identificativa del cane da inviare ai Servizi Veterinari dell'ASL BN1 per l'inserimento nell'anagrafe canina regionale, mediante l'apposizione di microchip nel secondo mese di vita. Per i cani di età superiore ai due mesi l'obbligo della identificazione e della registrazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza;
5. di non imbrattare il suolo con alimenti destinati alla nutrizione del proprio cane nonché dei cani e gatti randagi.
6. è fatto assoluto divieto di fare entrare i cani anche se custoditi in tutti parchi gioco, nei giardini attrezzati e in altri luoghi simili con alta frequenza di bambini, rendendo palese il divieto mediante la posa in luogo di idonea segnaletica;
7. di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone ed animali rispetto al contesto in cui vive;
8. il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto con l'obbligo di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.
9. comunque il rispetto dei dettami dell'ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013 riportata in premessa
10. Sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.

AVVERTE

Restano confermate:

•L'osservanza, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali e cose, delle disposizioni di cui al D.P.R. 320/1954 (regolamento di Polizia Veterinaria), concernenti:

a)l'obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di misura non superiore a metri 1,50 durante la Conduzione di cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;

b)l'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane, quindi in concomitanza del guinzaglio, in caso di conduzione in locali pubblici e in pubblici mezzi di trasporto e comunque anche in altri luoghi nei casi di rischio per l'incolumità di persone o animali.

•l'osservanza, delle disposizioni di cui all'art. 5 della L. n. 281/91 concernenti :

a)l'obbligo di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui al comma 1 dell'art. 3 della stessa L. n. 281/91;

b)l'obbligo di sottoporre il proprio cane all'inserimento di microchip.

Si ricorda che l'iscrizione all'anagrafe canina e l'inserimento del microchip, vengono effettuati dal servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Montesarchio.

•L'assoluto divieto, ai proprietari o detentori di cani, dell'abbandono o dell'omessa custodia.

DISPONE



COMUNE DI FRASSO TELESINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

Cap. 82030 - Frasso Telesino (Bn)
Via San Rocco n.1

Cap. 82030 – tel. 0824/973024 – fax/973025

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7/bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di €. 50,00 da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione.

Entro 30 gg. dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle deiezioni canine.

Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.

Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia. Nella fattispecie si rammentano i seguenti articoli:

- custodia e mal governo dei cani (art. 672 c.p.);
- affidamento del cane a persone in grado di gestirlo correttamente (art. 672 c.p.);
- addestramento dei cani che ne esalti l'aggressività (art. 544-ter c.p.);
- sottoposizione di cani a doping (art. 544-ter c.p.);
- sottoposizione dei cani ad interventi chirurgici destinati a modificarne la morfologia in violazione alle vigenti norme (art. 544-ter c.p.);

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

I Vigili Urbani, gli Organi di Polizia, ed il personale qualificato ed abilitato alla salvaguardia delle norme di igiene e sanità pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza, procedendo, in caso di infrazione, all'immediata contestazione della stessa.

DISPONE ALTRESI'

-l'invio via PEC della presente ordinanza, per il controllo dell'esecuzione della stessa a :

1) Prefetto di Benevento; 2) Questura di Benevento; 3) Comando Stazione dei Carabinieri di Frasso Telesino; 4) Comando Corpo Forestale dello Stato Stazione di Telesse Terme; 5) ASL BN 1 – Servizio Veterinario – Via P. Mascellaro; 7) E.N.P.A. – Casella Postale n° 8; 6) Comando Polizia Municipale di Frasso Telesino– SEDE; .

-la pubblicazione al fine di portare a conoscenza il maggior numero di cittadini:

- sul sito istituzionale del Comune – www.comune.frassotelesino.bn.it nella sezione Ordinanze;
- sull'Albo Pretorio Online del Comune di Frasso Telesino.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06.12.1971, n. 1034), ovvero ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Frasso Telesino 12 Ottobre 2020

IL SINDACO
Viscusi Pasquale